

4.6 Inventario e catalogo: linee generali e applicazioni ai resti umani di provenienza archeologica

M. G. Fichera, M. L. Mancinelli

L'inventariazione e la catalogazione rappresentano due momenti distinti, ma connessi e complementari, del processo di conoscenza di un bene culturale mobile. L'inventariazione è la prima attività di ricognizione, che prevede l'acquisizione delle informazioni anagrafiche fondamentali per identificare il bene e certificarne l'esistenza in un certo luogo ad una data precisa; la catalogazione rappresenta un momento più approfondito di analisi e di studio, che considera anche il contesto in cui il bene è stato prodotto ed ha vissuto nel corso del tempo, in relazione con altri beni e con il territorio, in modo da porne in evidenza il significato e il valore culturale e quindi motivarne l'inserimento nel Catalogo nazionale del patrimonio (cfr. cap. 3.6).

Per quanto riguarda, in particolare, i beni archeologici, al termine "inventariazione" corrispondono varie operazioni, svolte in situazioni diverse, con la registrazione di dati identificativi più o meno dettagliati: l'inventario di scavo, di laboratorio, di restauro, di collezione, museale, patrimoniale. Alcune di queste operazioni possono succedersi, sovrapporsi, dare luogo a seriazioni storiche di dati: per questo motivo, ogniqualvolta si segnalano per un bene mobile informazioni di inventario, occorre qualificarle in modo preciso, fornendo, oltre al codice assegnato (che può essere un numero oppure una sequenza alfanumerica), la tipologia del rilevamento, l'ente che lo ha effettuato, un riferimento cronologico.

Un'attività che, per i beni culturali mobili di proprietà dello Stato, riveste un rilievo particolare, è l'inventariazione patrimoniale: come nelle altre operazioni di censimento preliminare, al bene viene assegnato un "numero di corda", nell'ambito di una successione progressiva legata ad un luogo e un ente ben precisi, e a tale codifica viene associato un valore economico, che per quanto riguarda i beni archeologici, per definizione inalienabili, viene più correttamente definito **stima**. Proprio a seguito del valore stimato, tali beni concorrono al bilancio finanziario complessivo dello Stato: considerata tale finalità, l'inventariazione patrimoniale costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di grande rilievo, che rappresenta uno degli adempimenti in capo agli Istituti pubblici che custodiscono i beni, tenuti a presentare una dettagliata rendicontazione annuale a riguardo. Nonostante ciò, sussistono ad oggi varie problematiche, legate ai criteri per la formazione e gestione dei registri inventariali, alla valutazione e rivalutazione nel tempo delle stime economiche, alla carenza di risorse umane con preparazione adeguata a svolgere tali operazioni e soprattutto alla mole dei materiali da trattare, peraltro in costante incremento a seguito di nuove indagini archeologiche¹. In particolare, da sempre si rileva una certa "riluttanza" a

¹In proposito vedere quanto scritto nella parte conclusiva di questo paragrafo sull'applicazione di uno specifico strumento (il MINP - Modulo per l'inventariazione patrimoniale) elaborato per la gestione speditiva di materiali archeologici (singoli oggetti e lotti) in fase di inventariazione

proporre l'inventariazione nel patrimonio statale dei resti umani di provenienza archeologica, e, di conseguenza, ad attribuire loro una valutazione economica; si tratta, infatti, di testimonianze di individui che, in quanto tali, sono tutelati dalla Costituzione e non dovrebbero essere considerati "di proprietà" di qualsivoglia soggetto, ma tutt'al più beni "detenuti in custodia".

Per cercare di stabilire un punto fermo in questa complicata e controversa problematica, è necessario forse considerare le ragioni alla base della valutazione economica dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni archeologici, che essendo *ex lege* di proprietà statale, restano al di fuori delle normali regole di mercato.

In primo luogo è necessario sottolineare che il valore intrinseco, pur essendo ovviamente considerato nella valutazione, non ne costituisce il parametro principale: ben più rilevanti sono, infatti, le proprietà relazionali del bene, ovvero la sua capacità di costituire testimonianza per un determinato periodo o contesto. A titolo di esempio, la "rarietà" di una tipologia di manufatto deve essere considerata in rapporto al luogo di rinvenimento (ceramica a vernice nera in Valle d'Aosta piuttosto che in Magna Grecia); come anche il valore di un oggetto deve essere stimato, indipendentemente dal "pregio", sulla base della sua capacità di costituire elemento qualificante di un contesto, inteso come insieme di elementi e relazioni che fra questi intercorrono. Infatti, il bene archeologico è tale proprio grazie alla sua appartenenza a una determinata situazione di rinvenimento, in quanto unica testimonianza materiale che resta al termine di un'indagine: è questo che distingue il "valore archeologico" di un oggetto dal suo "valore antiquario".

Deve inoltre essere preso in considerazione il concetto di "proprietà statale", in relazione ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile: lo Stato, nel riconoscerne il valore unico e irripetibile, si impegna a conservarli e custodirli senza alcun ritorno economico (si tratta infatti di beni inalienabili). Come già accennato (cap. 4.1), la proprietà statale è proprietà dell'intera collettività e deve essere considerata come una garanzia della sicurezza dei beni, non come una indebita appropriazione. Fra i criteri di valutazione dei beni occorre considerare, del resto, anche i costi di gestione e manutenzione: le spese sostenute per l'acquisizione, il restauro, la conservazione e la valorizzazione si giustificano anche sulla base della stima patrimoniale, che, come sopra indicato, non coincide né con il valore intrinseco, né, tanto meno, con un "prezzo" (concetto che prevede la possibilità di alienazione).

Infine, laddove si renda necessario autorizzare movimentazioni per mostre o per analisi (entro i confini nazionali o al di fuori di essi), gli Uffici competenti sono tenuti in ogni caso a stabilire un valore assicurativo, atto a garantire i beni dalle conseguenze di eventi negativi che potrebbero comportare un danno erariale.

In quest'ottica appare chiaro che i resti antropologici possono essere stimati – e quindi può essere attribuito loro un "valore monetario" – se considerati come parte di un contesto e come elementi in grado di restituire dati significativi. La mancanza di una stima per i resti umani non consentirebbe inoltre di determinare un valore assicurativo e quindi, in mancanza di precisi parametri, renderebbe più complesse e meno

patrimoniale.

sicure pratiche come la movimentazione per motivi di studio, di conservazione e di valorizzazione.

Del resto, che i reperti antropologici siano già oggetto di stima patrimoniale è testimoniato dal fatto che in occasione del loro rinvenimento fortuito venga erogato dallo Stato il premio di cui all'art. 92 del Codice dei Beni Culturali (emblematico in proposito quello corrisposto per il c.d. "Uomo di Altamura"), per stimolare la segnalazione immediata dei ritrovamenti e disincentivare la dispersione e distruzione di interi contesti.

Va comunque sottolineato che al momento gli Uffici del MiC non dispongono di tabelle di valori per i materiali antropologici e, pertanto, procedono a valutazioni sulla base di parametri definiti di volta in volta, anche con il supporto di esperti. L'unico riferimento attualmente disponibile è costituito dall'Allegato alla Circolare 251/1994 della Direzione Generale Antichità che disciplina la procedura per la definizione e attribuzione dei premi di rinvenimento; tale documento, ad oggi ancora non aggiornato, stabilisce però un criterio di stima solo per i "reperti ossei fossili dal Pliocene superiore all'Olocene, inclusi i primati", non considerando di fatto altre tipologie di resti umani (reperti osteologici più recenti di 10.000 anni, mummie, ecc.). Tale lacuna non può comunque essere considerata una voluta esclusione, dato che, com'è noto, nello stesso Allegato molte sono le categorie di beni archeologici che non vengono prese in esame.

Nelle more della pubblicazione da parte del Ministero di nuovi strumenti aggiornati per una valutazione che risponda a criteri standardizzati a livello nazionale, appare opportuno che gli Uffici competenti calcolino i valori patrimoniali dei reperti antropologici sulla base di stime comparative, eventualmente ricorrendo alla consulenza del personale tecnico specializzato in servizio (si veda, il cap. 4.3) o anche a esperti esterni (cap. 4.4). In proposito si raccomanda di adottare per la valutazione dei resti umani principi omogenei e coerenti, che tengano conto delle loro caratteristiche di rarità, completezza, antichità ed eccezionalità, nonché della relazione con il contesto di ritrovamento, considerato nella sua totalità.

Per una rapida ed efficace gestione dell'immensa quantità di materiali archeologici e in particolare dei resti umani che, per la loro intrinseca natura, presentano problematiche specifiche di conservazione, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, in accordo con la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione Generale Musei, ha predisposto un apposito strumento per la registrazione informatizzata dei dati. Il **MINP - Modulo per l'inventariazione patrimoniale** è stato elaborato proprio per l'acquisizione delle informazioni relative sia a singoli oggetti, sia a lotti di materiali (entrambe queste situazioni possono riguardare anche i resti umani), secondo modalità conformi agli standard ministeriali, in modo che i dati, in un momento successivo, possano essere riutilizzati come base conoscitiva per redigere schede di catalogo. In proposito è bene ricordare che l'approccio "amministrativo" adottato per l'inventariazione patrimoniale - con l'assegnazione di un codice di inventario (ternario per i singoli oggetti; quaternario per i lotti), legato ad un determinato anno finanziario, ad un determinato Ente e ad un determinato progetto - potrebbe risultare diverso dall'approccio "scientifico" adottato

per la catalogazione dei medesimi beni, con assegnazione del codice univoco nazionale. Ad esempio, alcuni reperti antropologici, inventariati separatamente, a seguito dello studio, delle analisi di laboratorio, di considerazioni sul contesto di provenienza, potrebbero essere “riconosciuti” come pertinenti ad un unico individuo e quindi potrebbero essere catalogati con un’unica scheda ed essere associati ad un unico codice nazionale.

Pertanto gli esiti della catalogazione potrebbero a loro volta comportare una revisione del registro inventariale, con conseguente variazione della stima, in quanto il “valore” del bene risulterebbe in questo caso incrementato con modalità che non possono essere ridotte alla semplice “somma” delle stime dei singoli reperti, a conferma di quanto prima esposto riguardo alla valenza culturale e non materiale dei resti antropologici.

Bibliografia essenziale

1. Mutillo et al. 2015
2. ICCD 2014a